



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott.ssa	Sabina	LENCIONI	Presidente
Dott.	Fernando	SCOLARO	Giudice rel.
Dott.ssa	Caterina	LIBERATI	Giudice

ha pronunciato il seguente decreto nella procedura di concordato preventivo n. 18/2014 della Beauty Point S.p.A.

rilevato che la S.p.a. Beauty Point ha evidenziato, nel ricorso e nella proposta, la stretta connessione del presente procedimento con quello, con analoghe finalità, presentato dalla S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;

rilevato che effettivamente, la proposta concordataria presentata dalla S.p.a. Beauty Point è strettamente collegata alla correlativa procedura concordataria presentata dalla S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;

rilevato che il piano di concordato presentato dalla S.p.a. Beauty Point è sostanzialmente basato sull'affitto e successiva cessione a terzi dei rami di azienda e degli altri *assets* aziendali e prevede la fusione con la S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;

considerato che l'art. 173 L.Fall. prevede che: *“ Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori(...). Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”*;

rilevato che nella procedura avente R.G. n.19 del 2014 incardinata da I.F.I.M. s.p.a., il Commissario Giudiziale, a seguito di richiesta di parere in ordine alla cessione di quote societarie della Big Family s.r.l., ha segnalato la sussistenza di fatti rilevanti idonei a giustificare la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art.173 L.Fall. (si veda parere del 10.3.2015 reso in tale procedura);

ritenuto, pertanto, attesa la stretta interdipendenza tra le procedure, che debba essere fissata, anche per la presente procedura, l'udienza di cui all'art. 173 L.Fall., con contestuale spostamento dell'udienza per l'adunanza dei creditori, già fissata per il 24.3.2015;

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Tivoli, così provvede:

- ✓ fissa l'udienza, ai sensi dell'art. 173 L.Fall., per il giorno 8.4.2015 ore 12.00 con termine fino a 7 giorni prima per il deposito di memorie difensive;

- ✓ a parziale modifica del precedente decreto in data 23/24 dicembre 2014, ordina la convocazione della "Adunanza dei creditori", presso il Tribunale di Tivoli, alla presenza del legale rappresentante della ricorrente, per il giorno 13.5.2015 ore 15.00 per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;
- ✓ dispone che i Commissari giudiziali redigano l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositino in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma, L.Fall.;
- ✓ ordina la comunicazione, a cura dei Commissari Giudiziali, di questo decreto in favore dei creditori a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, L.Fall.;
- ✓ dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria, al P.M. in sede, alla S.p.a. Beauty Point ed ai Commissari Giudiziali.

Tivoli, 11.3.2015

Il Giudice rel. (Dr. *Fernando SCOLARO*)

*Il Presidente*  
(Dott.ssa *Sabrina LENCIONI*)

